

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/106 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2023****che stabilisce le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2029**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ fissa l'importo totale di aiuto dell'Unione per anno scolastico nell'ambito del programma destinato alle scuole per l'intera Unione e i criteri oggettivi per la ripartizione di tale importo totale tra gli Stati membri.
- (2) L'allegato I del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per i programmi di distribuzione di frutta e verdura e di latte nelle scuole per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2023. Dopo tale periodo transitorio di 6 anni, a decorrere dal 1° agosto 2023, la Commissione è tenuta a fissare le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro in base ai criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel fissare le ripartizioni indicative si deve tener conto dell'importo minimo dell'aiuto dell'Unione che gli Stati membri hanno diritto di ricevere, al fine di consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace in termini di costi.
- (3) A norma dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione ⁽³⁾, gli Stati membri devono elaborare le loro strategie per il periodo di 6 anni dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2029 e comunicarle alla Commissione entro il 30 aprile 2023. Per consentire agli Stati membri di pianificare efficacemente l'attuazione del regime nel periodo coperto dalle loro strategie, le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione dovrebbero coprire lo stesso periodo di tempo. Tali ripartizioni indicative lasciano impregiudicate le decisioni future relative al quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo successivo al 2027.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per ciascuno Stato membro per anno scolastico nel periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2029 sono stabilite nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11).

